



Allegato «B» al n. 60914/7486 di rep.

S T A T U T O della

CENTRO POLIGRAFICO MILANO S.p.A.

(in breve C.P.M. spa)

###

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

1) La denominazione della società è Centro Poligrafico Milano S.p.A. - in breve "C.P.M. S.p.A.".

La Società ha sede in Milano. L'organo amministrativo potrà istituire, in Italia ed all'estero, sedi secondarie comunque denominate, filiali, agenzie, rappresentanze, magazzini e depositi nei modi stabiliti dalla legge.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominato, per tutti i rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dai libri sociali.

2) La Società ha per oggetto l'attività di pre stampa (fotolito, fotocomposizione, fotoincisione, ecc.); stampa e confezione (legatoria, ecc.), nonché ogni attività inerente alle arti grafiche.

Essa può altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie (compreso il rilascio di garanzie e l'assunzione di partecipazioni in altre società e/o imprese e/o enti, ed esclusa l'attività verso il pubblico e, comunque, quelle che la legge riserva a particolari soggetti e/o enti) atte a favorire, sia pure indirettamente, il conseguimento dell'oggetto sociale.

3) La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Capitale - Azioni - Diritto di recesso

4.1) Il capitale sociale è di 650.000 (seicentocinquantamila) Euro, diviso in 650 azioni da 1.000 Euro ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

4.2) La Società può richiedere ai Soci versamenti in conto capitale od a fondo perduto.

Essa può altresì acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

A carico dei Soci in ritardo nel pagamento delle quote dovute (ferme le conseguenze previste dall'art. 2344 c.c.) decorrono interessi pari al tasso legale.

4.3) Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni, dovrà prima offrirle agli altri soci, a mezzo lettera raccomandata A.R. spedita al domicilio che figura nel Libro Soci, indicando il numero delle azioni offerte, il





prezzo, il nome del cessionario e le altre condizioni di vendita.

Gli altri soci hanno il diritto di acquistare le azioni offerte con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione all'ammontare delle azioni di qualsiasi categoria da essi rispettivamente possedute.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di volere esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì il numero di azioni in più che intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

Qualora non venga esercitata la prelazione da parte dei soci su tutte le azioni offerte dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto e pertanto il socio offerente potrà liberamente alienare le azioni offerte in prelazione.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo richiesto, questo sarà stabilito da un Collegio di tre arbitratori, a norma dell'articolo 1473 Codice Civile.

Gli arbitratori saranno nominati uno da ciascuna delle parti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta per lettera raccomandata A.R. dalla parte più diligente ed il terzo, d'accordo tra i due arbitratori nei 30 (trenta) giorni successivi.

Se una delle parti non avrà provveduto, entro il termine indicato, alla nomina del proprio arbitro, questo sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano su istanza dell'altra parte.

Il medesimo Presidente provvederà alla nomina del terzo arbitro, su richiesta della parte più diligente, in mancanza di accordo tra gli arbitri nominati dalle parti.

Gli oneri per l'arbitraggio saranno a carico degli offerenti se il prezzo stabilito dal Collegio Arbitrale risulterà inferiore a quello proposto nell'offerta; in caso diverso saranno a carico degli acquirenti, in proporzione al numero di azioni acquistate.

Le norme del presente articolo si applicano anche in caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale e di recesso, operato ai sensi dell'articolo 2437 Codice Civile.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diversa convenzione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al caso di costituzione e cessione di usufrutto a titolo oneroso.





In caso di trasferimento e di costituzione di vincoli a titolo gratuito o verso corrispettivo non in denaro si applicano pure, le disposizioni del presente articolo, con la precisazione che agli altri soci spetta proporzionalmente e con diritto di accrescimento il diritto di rilievo al prezzo stabilito dal Collegio degli arbitrali.

La costituzione di altri vincoli volontari sulle quote è efficace nei confronti della società quando sia approvata dall'organo amministrativo e in forza di tale approvazione ne sia eseguita l'iscrizione a Libro Soci.

L'organo amministrativo potrà negare l'approvazione solo con provvedimento motivato.

Gli atti compiuti in violazione del presente articolo saranno inefficaci nei confronti delle società e l'organo amministrativo dovrà astenersi dall'eseguire la relativa iscrizione a Libro soci.

Il trasferimento delle azioni a causa di morte, nell'ambito del quale si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, non è soggetto ai vincoli sopra indicati.

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con le modalità previsti dalla legge. La proroga del termine o l'introduzione o la creazione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non legittimano il recesso del socio.

Obbligazioni

5) La Società può emettere obbligazioni mediante deliberazione degli Amministratori, la quale ne stabilirà le modalità ed i termini di emissione, di collocamento e di estinzione. La Società può emettere obbligazioni convertibili mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Assemblea

6.1) L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti gli azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

6.2) L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato italiano.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai Soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax o posta elettronica o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi risultanti dai libri sociali almeno otto giorni prima dell'adunanza.





Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, si applicano le norme del codice civile.

6.3) Possono partecipare all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, che risultino iscritti a libro soci.

I soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri dell'organo di controllo o amministrativo della Società e delle società controllate.

6.4) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di loro assenza, da persona designata dai presenti.

Spetta a chi presiede constatare il diritto di intervento all'Assemblea, la regolarità delle deleghe ed in genere modalità di tenuta della riunione e delle votazioni.

6.5) L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Amministrazione - Rappresentanza

7.1) La Società può essere amministrata alternativamente da un Consiglio di amministrazione composto da due a nove membri, oppure da un Amministratore unico, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, designati anche tra non soci.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 Codice Civile.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente se non vi ha provveduto l'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade





L'intero Consiglio, ed i rimanenti devono convocare senza indugio l'Assemblea per la nuova nomina. Quando il Consiglio è composto da due membri, in caso di disaccordo sulla revoca dei poteri all'Amministratore Delegato, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà tosto convocarsi l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; l'Assemblea può assegnare loro, su base annuale, un compenso (anche in forma di partecipazione agli utili), nonché un trattamento di fine mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso spetterà al Consiglio di amministrazione provvedere alla ripartizione di detto importo complessivo fra i propri membri.

7.2) Il Consiglio è convocato dal Presidente (su sua iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri o del Collegio sindacale). La convocazione avviene per lettera raccomandata A.R. o telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, o nei casi d'urgenza per telegramma o telefax o posta elettronica o altri mezzi di comunicazione telematici o informatici da spedirsi almeno due giorni prima.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la lettura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni possono tenersi presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio dello Stato italiano.

Per la validità delle delibere del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.





Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente, salvo il caso che il Consiglio sia composto da due Amministratori.

Delle delibere del Consiglio si fa constatare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

7.3) L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che il presente statuto o la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea. Al Consiglio di amministrazione competono altresì, in via concorrente con l'Assemblea straordinaria, le deliberazioni di cui all'art. 2365, secondo comma, c.c..

7.4) Al Presidente, nonché agli Amministratori delegati, potranno essere attribuiti, nei limiti dell'articolo 2381 del Codice Civile, tutti o parte dei poteri del Consiglio di amministrazione e con firma libera.

Per gli atti occorrenti all'esecuzione delle delibere consiliari, il Presidente ha firma libera.

7.5) All'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli Amministratori delegati, spetta la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni specie, grado e sede di giurisdizione (nominando avvocati e procuratori alle liti). L'organo amministrativo può infine nominare direttori nonché procuratori ad negoziare per determinati atti o categorie di atti.

Collegio sindacale


8.1) Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a' sensi di Legge.

I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo - ove al Collegio sindacale sia attribuito il controllo contabile ai sensi del successivo art. 8.2 - ai requisiti a tale scopo prescritti.

La retribuzione annuale dei Sindaci dev'essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Essi restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto comunque dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito; i Sindaci sono rieleggibili.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dei Sindaci si tengano anche con mezzi telematici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere.





8.2) Se consentito dalla legge, il controllo contabile sulla Società è esercitato dal Collegio sindacale, qualora l'Assemblea ordinaria non deliberi la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione.

L'alternativa consentita all'Assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare revoca dell'incarico al controllo contabile in corso.

In caso di nomina del revisore o della società di revisione la loro retribuzione deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Bilancio e utili

9) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

10) L'importo disponibile degli utili netti conseguiti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino al limite di legge, verrà ripartito tra i Soci in proporzione all'ammontare delle azioni possedute, salvo che l'Assemblea determini una diversa destinazione.

I dividendi saranno pagati presso la sede sociale; quelli non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono esigibili, ad imputazione a favore della Società e saranno devoluti a riserva.

Clausola compromissoria

11) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

Gli Arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Resta stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Rinvio

12) Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento alle





disposizioni contenute nel codice civile ed alle altre leggi
in materia.

All'originale firmato:

Arnold Renzo

Dr. Paolo Menchini Notaio.

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

MILANO, 30 NOVEMBRE 2004

